

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3790 del 01/07/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Crevalcore (BO), Via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, richiesta dalla società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL per l'attività di utilizzazione agronomica di fanghi di origine civile per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3914 del 30/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno uno LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Crevalcore (BO), Via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, richiesta dalla società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL per l'attività di utilizzazione agronomica di fanghi di origine civile per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento Prot. n. 13342 del 13/05/2014 e con scadenza di validità in data 12/05/2029 alla società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL (C.F. 01529451203 e P.IVA 01529451203), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2024-4073 del 24/07/2024, per area di gestione dell'attività utilizzazione agronomica di fanghi di origine civile provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

raccolta differenziata in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 26/05/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/100642 del 30/05/2025 (**pratica Sinadoc 19419/2025**) dal legale rappresentante della società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL (C.F. 01529451203 e P.IVA 01529451203), con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), Via Sant'Agata n. 835, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di l'utilizzazione agronomica di fanghi provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni lignocellulosiche da raccolta differenziata svolta presso l'impianto sito in Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli , in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'aumento del quantitativo totale di fanghi di depurazione di origine civile per la riutilizzazione agronomica autorizzato con il precedente Atto da 50.561 (circa) tonnellate di fango tal quale a 55.000 tonnellate

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Utilizzazione Agronomica dei Fanghi da Depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41.
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986.
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2773 del 30/12/2004 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 285 del 14/02/2005 "Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1801 del 07/11/2005 “*Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 550 del 23/04/2007 “*Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura (Toluene e Idrocarburi pesanti)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 297 del 14/02/2009 “*Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 326 del 14/02/2019 “*Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge che l'aumento, così come richiesto, è motivato a seguito della cessazione dell'attività di riutilizzo agronomico dei fanghi di origine agroalimentare svolta presso i Lotti 3-4 dell'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni ligneocellulosiche da raccolta differenziata, in virtù del provvedimento di modifica NON sostanziale DET-AMB-2024-4073 del 24/07/2024 adottato da ARPAE AACM per precisa scelta strategica aziendale e del loro riutilizzo per lo stoccaggio e conseguente utilizzazione agronomica di fanghi di origine civile, già precedentemente utilizzati prima della intervenuta modifica NON sostanziale, senza che tale modifica necessiti di adeguamenti strutturale e/o gestionali rispetto alla vigente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla medesima società

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, considerata la natura e le caratteristiche della modifica, non si è reso necessario acquisire specifici pareri da parte di Enti e/o Amministrazione esterne ad ARPAE ai fini dell'adozione della Determina di AUA.

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice Utilizzo agronomico di fanghi da depurazione (art.9 D.Lgs. 99/92): cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL, per l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica di fanghi da depurazione di origine civile svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL (C.F. 01529451203 e P.IVA 01529451203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore, Via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Fanghi di depurazione	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato A - Autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione di origine civile" di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata dalla Provincia di Bologna con atto IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014, con scadenza di validità in data 12/05/2029, e dei successivi atti di modifica ed integrazione di ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4073 del 24/07/2024), e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Crevalcore di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Crevalcore ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Crevalcore e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL – impianto di stoccaggio e condizionamento fanghi da
depurazione**

Comune di Crevalcore (BO), via Eurissa n. 1007, Loc. Palata Pepoli

ALLEGATO A

**Matrice utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 e alle D.G.R.
2773/2004, 285/2005, 1801/2005, 297/2009 e 326/2019**

1. Identificazione dell'impianto

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL provenienti dall'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni lignocellulosiche da raccolta differenziata, per usi agricoli, della medesima Società ubicato in Crevalcore (BO) in via Eurissa n. 1007, Loc Palata Pepoli individuato con documentazione tecnica agli atti di ARPAE-AACM.

2. Esiti della valutazione della modifica presentata

L'istruttoria tecnica svolta ha consentito di verificare che quanto proposto dalla società C.A.A. "Giorgio Nicoli" SRL trattasi di una Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata dalla Provincia di Bologna con atto IP 1196/2014, PG n° 66239/2014 del 24/04/2014, ai sensi del D.P.R. 59/2013 così come modificata in modo NON sostanziale con DET-AMB-2024-4073 del 24/07/2024.

Considerato che la modifica così come rappresentata, prevede l'aumento del quantitativo totale di fanghi di depurazione di origine civile per la riutilizzazione agronomica autorizzato con il precedente Atto da 50.561 (circa) tonnellate di fango tal quale a 55.000 tonnellate, detta modifica deve intendersi sostanziale in quanto è suscettibile di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Tale aumento trova ragione a seguito della cessazione dell'attività di riutilizzo agronomico dei fanghi di origine agroalimentare, già autorizzata con provvedimento DET-AMB-2024-4037 del 19/07/2024 adottato da ARPAE AACM e rilasciato dal Suap del Comune di Crevalcore con Atto Unico prot 22469/2024 del 06/08/2024, provenienti dai Lotti 3-4 dell'impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici e frazioni lignocellulosiche da raccolta differenziata, che per precisa scelta strategica aziendale verranno nuovamente destinati allo stoccaggio dei fanghi di origine civile, così come precedentemente utilizzati prima della intervenuta modifica NON sostanziale, senza che tale ulteriore modifica necessiti di adeguamenti strutturali e/o gestionali rispetto alla vigente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla medesima società

Il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato a corredo della domanda e delle successive integrazioni, ha consentito di verificare la correttezza dei rapporti di apporti di Sostanza Secca, Azoto, Fosforo, Potassio ai terreni a disposizione e alle colture sui quali è prevista la coltivazione. Detto nuovo Piano deve intendersi, come dichiarato anche dalla stessa società, integralmente sostitutivo di quello precedentemente approvato.

3. Prescrizioni

- a) La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di stoccaggio dei fanghi così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 55.000 tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 12.000 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM con le modalità sotto descritte.
- b) L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel D.Lgs. 99/1992 e nella D.G.R. 2773/2004, così come aggiornata e/o integrata con le D.G.R. 285/2005, 1801/2005, 297/2009 e 326/2019.
- c) I Titolari degli impianti di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura devono eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'Allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante P.E.C. e con la medesima frequenza all'ARPAE competente per territorio ed al soggetto utilizzatore.
- d) È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:
 1. nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
 2. sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 3. nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano Territoriale Metropolitan (P.T.M.), che recepisce il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna;
 4. nelle zone di rispetto di cui al D.Lgs. 152/2006;
 5. a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della D.G.R. 2773/2004, dai laghi e invasi/bacini anche artificiali;
 6. a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
 7. a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
 8. in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
 9. in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
 10. in terreni con pH minore di 5;
 11. in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
 12. sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

13. in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della D.G.R. 2773/2004;
14. qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'Allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004.
- e) È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
1. su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
 2. nei terreni di golena aperta e chiusa;
 3. sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina.
- f) È fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi.
- g) L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'Allegato 2 della D.G.R. 2773/2004.
- h) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso.
- i) L'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità.
- j) La quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'Allegato 5 della D.G.R. 2773/2004.
- k) L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio.
- l) L'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto.
- m) Il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi.
- n) Il Titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'Allegato 4 della D.G.R. 2773/2004, allegando i risultati alla notifica.
- o) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 99/1992, almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ad ARPAE- AACM e al Comune o Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
- p) Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o P.E.C., ad ARPAE- AACM e al Comune o ai Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.

- q) Il Titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE-AACM ai sensi del punto XIX comma 3 della D.G.R. 2773/2004, sulla base del modello riportato all'appendice 3 della medesima delibera, da conservare presso la sede legale.
- r) Il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM entro la scadenza prevista dalla normativa vigente di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle riportate nell'appendice 1 della D.G.R. 2773/2004 o quelle previste dalla ARPAE SAC competente per territorio.
- s) Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso (es: modifica dei terreni e/o dei quantitativi di fango in ragione della stagionalità e delle colture effettivamente piantate) ed inviarne copia informatica, mediante P.E.C ad ARPAE- AACM e al Comune o ai Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
- t) Il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante P.E.C., al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate.
- u) Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente.
- v) Il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Fanghi di Depurazione delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 7198/2016, sinadoc n. 21769/2024).
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Fanghi di Depurazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 23/05/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/100642 del 30/05/2025).

Pratica Sinadoc n. 19419/2025

Documento redatto in data 30/06/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.